

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE SPENNACCHIO

Seduta del 10/12/2025

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 14 gennaio 2025, riferiva i fatti oggetto di controversia che possono essere sintetizzati come segue:

- di essere stato titolare di un rapporto originariamente in essere con altro intermediario e che, nonostante il credito sia prescritto, l'intermediario resistente manteneva illegittimamente alcune segnalazioni negative nella Centrale dei Rischi, relative al periodo da maggio a dicembre 2022;
- il credito da cui originano le segnalazioni anomale, oggetto di controversia, è stato ceduto dalla resistente ad un intermediario terzo;
- nonostante le richieste di cui al reclamo, l'intermediario non ha offerto riscontro;
- nel corso del rapporto ha subito gli effetti di una condotta illegittima posta in essere dall'intermediario, in violazione dell'art. 117 TUB, della Circolare n. 139/1991, degli artt. 5 e 6 del GDPR nonché del generale principio di buona fede;
- ha subito un danno, dettagliato come impossibilità di accedere al credito, stress e lesione della propria reputazione.

L'intermediario resistente, regolarmente costituitosi con controdeduzioni, riferiva di aver disposto la cancellazione della segnalazione effettuata e domandava,

conseguentemente, la cessazione della materia del contendere. Rappresentava, comunque, le proprie argomentazioni che si possono, per sommi capi, così riassumere:

- era divenuto titolare del credito nei confronti della controparte, originariamente vantato da un intermediario terzo e poi oggetto di cessione ai sensi dell'art. 58 TUB, come da avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 22 agosto 2020 e, ulteriormente, come da comunicazione di cessione in data 10 giugno 2013;
- la parte ricorrente denuncia di essere stata vittima di una segnalazione illegittima, laddove, a seguito della valutazione effettuata sulla complessiva posizione debitoria della stessa, nonché dell'oggettivo e perdurante stato di inadempienza di quest'ultima, aveva provveduto a proseguire in continuità la relativa segnalazione delle sofferenze acquistate, non essendo a conoscenza di eventuali circostanze determinanti il venir meno dei requisiti o di elementi nuovi tali da indurre ad una diversa classificazione;
- in data 21 dicembre 2022 l'intermediario, mediante atto notarile, ha stipulato atto di scissione parziale di azienda che ha comportato l'attribuzione del ramo "NPL" ad un diverso intermediario, Y, il quale, con efficacia al 31 dicembre 2022, ha assunto tutti i propri diritti ed obblighi;
- il ricorso è da considerare infondato anche in quanto l'intermediario era tenuto ad effettuare gli adempimenti segnaletici in continuità con quelli della cedente originaria;
- il credito in esame, come confermato con la cessione delle sofferenze, risultava deteriorato essendo riconducibile ad una condizione di inadempienza perdurante, sicché, a seguito della valutazione della complessiva esposizione debitoria e del perdurante stato di inadempienza, aveva provveduto ad inviare la segnalazione delle sofferenze acquistate;
- avendone rilevato le condizioni, a seguito di ulteriori approfondimenti, ha proceduto alla cancellazione della segnalazione effettuata;
- il *petitum* del ricorso deve ritenersi sostanzialmente accolto, essendo disponibile a restituire al ricorrente il contributo versato per la presentazione dello stesso una volta comunicate le coordinate bancarie per l'accredito;
- tutte le richieste di risarcimento dei danni formulate dal cliente devono essere disconosciute, in quanto egli aveva l'onere di provare il concreto pregiudizio patito;
- il cliente non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno del danno e del nesso di causalità con la condotta asseritamente illegittima posta in essere dall'intermediario;
- la parte ricorrente domanda la refusione delle spese di assistenza nonostante nel procedimento non sia intervenuto alcun procuratore.

DIRITTO

Con il ricorso in esame parte ricorrente contesta all'intermediario l'omessa cancellazione di una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi, in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito. Cessata sul punto la materia del contendere, resta da esaminare la domanda di risarcimento dei danni che, in sede di repliche, parte ricorrente insiste nel formulare.

Per altro, in via subordinata chiede che, qualora il Collegio ritenga di non accogliere integralmente la propria richiesta ammontante ad €. 10.000,00=, la somma a lui dovuta a titolo risarcitorio sia liquidata in via equitativa.

Alla luce della documentazione versata in atti, non sono deducibili elementi idonei a comprovare la sussistenza di un effettivo danno patrimoniale subito dal ricorrente. Il Collegio annota inoltre che nel nostro ordinamento non è possibile affermare, neppure

in fattispecie del genere di quella in esame, la sussistenza di un danno *in re ipsa*, né di tipo patrimoniale né di tipo non patrimoniale, e che non sono risarcibili danni che consistano in un mero disagio.

P.Q.M.

Il Collegio, tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie nel resto il ricorso.

IL PRESIDENTE